



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

in persona del dr. Giuseppe Ciccarelli, in funzione di giudice unico, pronuncia il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. r.g. 76677/2019,

premesso che il Sig. XXXXX XXXXX è trattenuto nel CPR di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento adottato dal Questore di Roma;

che il predetto, cittadino XXXXX, ha inoltrato domanda di protezione internazionale;

che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, l. n. 142/2015, la Questura di Roma ha conseguentemente chiesto la proroga del periodo di trattenimento per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28 ss. del D.Lgs. 25/2008;

ritenuto preliminarmente che, nella fattispecie, non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale;

rilevato che sotto il profilo procedurale la partecipazione dell'interessato all'udienza di proroga, pacificamente ammessa dalla Corte di legittimità, è qualificabile come un diritto il cui esercizio è rimesso alla facoltà dell'interessato che è onerato della relativa richiesta, nel caso di specie non presentata (peraltro il presente procedimento è trattato ai sensi degli art. 2, comma 3, lettera h, del d.l. n11/2020 nonché art. 83 comma settimo lettera h, del d.l. 18/2020);

rilevato nel merito che il trattenimento dello straniero presso il CPR è funzionale allo svolgimento ed al completamento della domanda di asilo presentata dallo stesso straniero, alla sua identificazione e all'esecuzione del provvedimento di espulsione; tali finalità sono di particolare pregnanza nel caso di specie, in cui l'emergenza sanitaria in atto - considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli - impone di interpretare tutte le norme e la loro finalità in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (cfr. art. 2 TUI). D'altra parte, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio della richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione;



p.q.m.

- non autorizza la proroga del trattenimento del Sig. XXXXX XXXXX nel centro di permanenza per i rimpatri.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 1 aprile 2020

Il Giudice
Dott. Giuseppe Ciccarelli

